

La Corte, a seguito di ricorso governativo, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Valle d'Aosta 26 maggio 2015, n. 15 (Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1), nella parte in cui inserisce l'art. 20-sexies nella legge della Regione Valle d'Aosta 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all'ufficio di segretario di ente locale).

L'art. 20-sexies della l.r. 6/2014 disciplina il conferimento dell'incarico di segretario del Comune di Aosta, stabilendo che «**[l]’incarico di segretario del Comune di Aosta può essere attribuito** ai sensi dell’articolo 20-quater della presente legge oppure, ai fini del contenimento della spesa pubblica e in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta), essere conferito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, a **un proprio dipendente, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale** che abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno tre anni nella predetta qualifica e che abbia svolto le funzioni di segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni».

Alla dichiarazione della illegittimità di tale disposizione la Corte perviene ribadendo che:

- la disposizione impugnata prescinde dall'espletamento dello specifico concorso-corso previsto dalla stessa l.r. 46/1998 incorrendo nella **violazione** dei parametri costituzionali indicati dal ricorrente e, in particolare, **dell'art. 97 Cost.** ;
- la specifica procedura concorsuale, infatti, è lo strumento necessario a garantire l'imparzialità, il buon andamento della pubblica amministrazione (sentenze n. 227 e n. 195 del 2021, n. 199 e n. 36 del 2020, e n. 225 del 2010) e l'accesso in condizioni di eguaglianza ai pubblici uffici (sentenze n. 250 e n. 227 del 2021, e n. 293 del 2009).